

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 03440/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3440 del 2024, proposto da
Miriam Manzari, rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Corte Coi, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto,
non costituiti in giudizio;

nei confronti

Gianelloni Isabella, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
n. 04637/2024, resa tra le parti per l' annullamento del provvedimento prot. n. 486
del 26/01/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio V -
Ambito Territoriale di Padova e Rovigo, comunicato in pari data, recante
l'esclusione di Manzari Miriam dalla procedura concorsuale di cui al D.D.G. n.

1081/2022 per la classe di concorso A-12 per la Regione Veneto per mancanza del titolo di accesso

Visti il ricorso in appello passato e depositato il 29.4.2024 ore 16.47 e i relativi allegati;

Vista l'istanza di notificazione per pubblici proclami ex art. 41 comma 4 cpa formulata in calce al predetto ricorso in appello;

Considerato che la parte appellante ha plausibilmente rappresentato che la notificazione del ricorso in appello nei modi ordinari risulterebbe particolarmente difficile, anche in considerazione del numero dei potenziali controinteressati (art. 41, co. 4 del cod. proc. amm.) e rilevato altresì che già in primo grado tale forma di notificazione venne autorizzata dal Tar;

Considerato che, in base a un condiviso orientamento, il codice del processo amministrativo ammette l'istituto della notifica per pubblici proclami senza specificarne le modalità, che di volta in volta vanno stabilite dal Presidente del Tribunale ovvero della Sezione investita della cognizione della causa. Solo in mancanza di apposite prescrizioni da parte del giudice, troverebbero applicazione le disposizioni del codice di procedura civile (artt. 150 e 151 c.p.c.), ai sensi del rinvio operato dall'art. 39, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010 (sul punto – ex multis -: Cons. Stato, III, sent. 1331/2021);

Considerato che, dunque, la richiesta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può essere concessa, che la stessa dovrà essere effettuata con le stesse modalità già disposte dal Tar per il Lazio con le ordinanze nn. 2670 e 5386 del 2023, e che, ovviamente, gli atti oggetto di detta notifica dovranno altresì ricomprendere (oltre a quelli oggetto di notifica in primo grado, ivi compresi i motivi aggiunti di primo grado) il ricorso in appello e la sentenza di primo grado.

P.Q.M.

autorizza la richiesta notificazione per pubblici proclami secondo le modalità e le

prescrizioni dinanzi indicate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellante.

Così deciso in Roma il giorno 30 aprile 2024.

Il Presidente
Fabio Taormina

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.